

**Schema di convenzione ai sensi dell'art. 15 della L. 7/8/1990 n. 241 in attuazione del Programma di potenziamento del sistema regionale di Protezione civile della delibera di giunta regionale n.           finalizzato a**

TRA

Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, rappresentata dal Direttore, domiciliato, per la carica, in Bologna – Viale Silvani, 6 (di seguito, per brevità, "Agenzia")

E

Il ..... (di seguito, per brevità, "Ente")

VISTI

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- il D. Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.;

- la L. R. 7 febbraio 2005, n. 1 e ss.mm.ii., che ha istituito l'Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che pone a fondamento della stessa legge, il principio di integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali;

- la L. R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni", con la quale anche in coerenza con le previsioni della L. n. 56/2014 si è provveduto alla riforma del sistema di governo del territorio, con la definizione di un nuovo ruolo dei livelli istituzionali e l'individuazione di nuove sedi per la governance multilivello;

- l'art. 19 comma 3 della succitata L.R. n. 13/2015 con il quale si dispone che L'Agenzia regionale di Protezione Civile istituita con L.R. n. 1/2005 è rinominata "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile" ed esercita le funzioni attribuitele dalla legge in parola, comprese quelle attribuite alle Province;

- l'art. 16 della L. R. 01 agosto 2017, n. 18 rubricato "Affidamento e attribuzione alle Agenzie regionali dei beni funzionali alle loro attività";

- il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 recante "Codice della Protezione Civile";

- la D.G.R. n. 898 del 06/06/2022 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il "Potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli enti locali. Definizione delle tipologie e delle caratteristiche della rete regionale delle strutture e delle aree di protezione civile" e tutte le disposizioni cui la stessa fa rimando;

- la Direttiva "Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali" emanata con D.P.C.M. del 30 aprile 2021 e tutte le disposizioni cui la stessa fa rimando;

DATO ATTO CHE

Con la citata D.G.R. n. 898 del 06/06/2022:

- è stato approvato: il Programma di potenziamento delle aree e strutture di protezione civile con l'individuazione delle azioni di finanziamento e degli importi da riconoscere per ciascuna di esse agli Enti destinatari;
- per le azioni di finanziamento finalizzate ad interventi strutturali di manutenzione straordinaria è stata prevista la sottoscrizione di apposita convenzione con gli enti beneficiari;

Tutto quanto sopra visto e premesso, le Parti

## **CONVENGONO**

Di riconoscere che:

- la rete territoriale con i centri di protezione civile garantisce il coordinamento di risorse umane, mezzi e attrezzature e porta ad una piena integrazione di conoscenze, competenze e procedure organizzative rendendo maggiormente efficaci gli interventi in emergenza;
- attraverso l'impegno comune, occorre garantire a tutti i cittadini e agli utenti i livelli essenziali delle prestazioni ed i più elevati standard qualitativi per le attività di protezione civile, anche in un'ottica di integrazione e sinergia;
- tra le condizioni utili a garantire i livelli essenziali delle prestazioni e la qualità dei servizi vi è quella di assicurare il miglior assetto logistico per l'erogazione di tutte le prestazioni dovute;
- vi è l'esigenza di dotarsi di nuove e/o più adeguate sedi che permettano all'offerta complessiva dei servizi volti alle attività di protezione civile di crescere in termini sia quantitativi che qualitativi;

### **Articolo 1**

#### **Finalità e oggetto**

1. Con la presente Convenzione le Parti si impegnano a dare piena attuazione al programma di potenziamento del sistema regionale di protezione civile adottato con D.G.R. n. 898 del 06/06/2022;
2. La presente convenzione disciplina e regola le modalità con cui l'amministrazione in premessa realizzerà .....

### **Articolo 2**

#### **Impegni a carico degli Enti**

1. L'Ente dovrà presentare entro 6 mesi dalla pubblicazione della delibera n. nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna la seguente documentazione relativa all'intero intervento da realizzare:
  - progetto definitivo corredato del quadro tecnico-economico e relativo atto di approvazione;
  - cronoprogramma di attuazione degli interventi coerente con la programmazione economico finanziaria deliberata con atto n. ;

- l'eventuale rimodulazione del cronoprogramma e della conseguente imputazione dei contributi assegnati, fermo restando il rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs 118/2011, andranno comunicate ad Agenzia per le annualità di finanziamento 2022 e 2023 entro il 30 novembre di ciascun anno;

- eventuali modifiche nel corso del successivo sviluppo della progettazione, andranno comunicate all'Agenzia;

- oltre alla progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi l'ente si impegna, anche avvalendosi di altro soggetto attuatore, a curare lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori e tutte le attività connesse all'esecuzione del contratto di appalto, fino all'ultimazione dell'intervento.

2. L'Ente si impegna a produrre la documentazione tecnico-contabile necessaria alla rendicontazione dei costi sostenuti, propedeutica alla erogazione da parte dell'Agenzia del contributo finanziario riconosciuto a fronte dell'intervento. La rendicontazione delle spese sostenute va trasmessa entro 180 giorni dalla conclusione dei lavori, tramite \_\_\_\_\_, riportando nell'oggetto "Rendicontazione spese potenziamento del sistema regionale di protezione civile".

3. L'Ente si impegna a rendere disponibile \_\_\_\_\_, anche per uso da parte della Regione, delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali della Protezione civile, al verificarsi di eventi emergenziali di protezione civile.

4. Qualora l'Ente abbia la necessità di modificare la destinazione d'uso per fini di protezione civile della \_\_\_\_\_, potrà procedere previo assenso di Agenzia, e fermo restando l'impegno a rendere immediatamente disponibile un'altra struttura avente le medesime caratteristiche tecniche ed analoga destinazione d'uso ai fini di protezione civile.

5. In caso di accertata difformità della documentazione prodotta rispetto all'intervento finanziato, il Direttore richiederà le necessarie modifiche progettuali, assegnando a tal fine un congruo termine con la precisazione che, in caso di inutile decorso dello stesso, si provvederà alla revoca della concessione del finanziamento.

### **Articolo 3**

#### **Impegni a carico dell'Agenzia**

- L'Agenzia s'impegna a corrispondere all'Ente il contributo finanziario deliberato dalla Giunta regionale con atto n. del \_\_\_\_\_, con le seguenti modalità:

in un'unica soluzione a fine lavori

*oppure*

a. prima tranche fino al 40% a titolo di anticipo all'aggiudicazione dei lavori e nei limiti di disponibilità a bilancio;

b. seconda tranche, a titolo di saldo, ammonterà alla differenza tra il 100% del costo complessivamente sostenuto per l'intervento, in relazione alle spese documentate ammissibili e l'anticipo di cui alla lettera a) e verrà versata entro 60 giorni dall'avvenuta trasmissione all'Agenzia del certificato di collaudo/ultimazione dei lavori, sulla base della documentazione contabile trasmessa e previa verifica della conformità del progetto realizzato.

### **Art. 4**

#### **Termini per la realizzazione degli interventi**

1. Per termine dei lavori si intende la data indicata nel certificato di collaudo o nel "certificato di ultimazione dei lavori", predisposto ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016, da trasmettere all'Agenzia;



c. dai controlli emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata o l'irregolarità dell'operazione realizzata o della documentazione di spesa presentata o irregolarità collegate alle spese sostenute.

2. In caso di revoca del contributo l'Ente dovrà restituire le eventuali somme indebitamente percepite entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento da parte di Agenzia.

## **Art. 9**

### **Durata della convenzione**

La presente Convenzione ha validità dalla data di apposizione della firma digitale da parte di Agenzia, come ultimo firmatario, e fintanto che non risultino adempiute tutte le obbligazioni previste dalla Convenzione stessa.

## **Art. 10**

### **Registrazione, trascrizione, spese e oneri fiscali**

1. La presente Convenzione, redatta nella forma di scrittura privata, sarà registrata, in caso d'uso, presso la competente Agenzia delle Entrate.

2. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo, fin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della relativa Tariffa, parte I, a cura e a spese dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile; l'imposta di bollo è stata assolta tramite contrassegni telematici di importo complessivo pari ad € \_\_\_\_\_, identificati dai codici \_\_\_\_\_.

Eventuali oneri di registrazione e conseguenti saranno a compensazione delle parti.

Per l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

Il Direttore Dott.ssa Rita Nicolini

Per

Il

---

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.